DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1978

che stabilisce un'azione concertata della Comunità economica europea relativa all'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari

(78/177/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita ;

considerando che il Consiglio ha sottolineato, nella risoluzione del 14 gennaio 1974 concernente un primo programma delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia (3), che si dovrà fare adguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili, inclusa l'azione concertata, e che ogniqualvolta ciò si riveli opportuno dovrà essere resa possibile l'associazione di Stati terzi, in particolare quelli europei ;

considerando che con la risoluzione del 14 gennaio 1974, concernente in particolare il coordinamento delle politiche nazionali nel settore della scienza e della tecnologia (4), il Consiglio ha affidato alle istituzioni comunitarie, assistite dal comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST), il compito di garantire in modo progressivo tale coordinamento ;

considerando che, nell'ambito della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), la delegazione svedese ha proposto un programma di ricerca nel settore della tecnologia alimentare e che il Consiglio, nella decisione del 16 giugno 1975, ne ha riconosciuto l'interesse comunitario ;

considerando che un'azione concertata di ricerca a livello comunitario nel settore della tecnologia industriale dei prodotti alimentari potrebbe contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi suddetti, in particolare ad un'utilizzazione più economica delle risorse nazionali ;

considerando che gli Stati membri hanno l'intenzione di attuare, nel quadro delle norme e procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le ricerche descritte nell'allegato I e sono disposti a farle rientrare nel contesto di un coordinamento a livello comunitario per un periodo di tre anni ;

considerando che l'esecuzione dei lavori di ricerca descritti nell'allegato I richiederà un impegno finanziario di circa 7,5 milioni di unità di conto europee negli Stati membri che partecipano ai lavori ;

considerando che la Comunità è competente per concludere degli accordi con degli Stati terzi nei settori di cui alla presente decisione ; che può rivelarsi opportuno estendere il coordinamento istituito dalla presente decisione alle ricerche effettuate negli Stati che partecipano al COST ; che occorre, da un lato, fissare delle condizioni di procedura che permettano una rapida conclusione di tali accordi e, dall'altro, aprire dei negoziati con gli Stati in questione subito dopo l'adozione della presente decisione ;

considerando che il trattato non prevede i poteri d'azione specifici necessari a tali fini ;

considerando il parere emesso dal CREST sulla proposta della Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

La Comunità effettua per un periodo di tre anni un'azione concertata relativa all'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari, in appresso denominata « azione ».

L'azione consiste nel coordinamento a livello comunitario dei lavori di ricerca definiti all'allegato I che fanno parte dei programmi di ricerca degli Stati membri.

(1) GU n. C 36 del 13. 2. 1978, pag. 52.
(2) Parere reso il 15 dicembre 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.
(4) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.

Articolo 2

La Commissione è responsabile del coordinamento.

Articolo 3

Il contributo finanziario massimo della Comunità per il coordinamento è fissato a 250 000 unità di conto europee ; l'unità di conto europea è definita dai regolamenti finanziari applicabili in materia.

Articolo 4

Per facilitare l'esecuzione dell'azione viene istituito un comitato d'azione concertata « Effetti dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari », in appresso denominato il « comitato ».

Un capo progetto è nominato dalla Commissione, d'intesa con il comitato. Egli assiste in particolare la Commissione nei suoi lavori di coordinamento.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato II.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno. I compiti di segreteria sono svolti dalla Commissione.

Articolo 5

1. Secondo una procedura che dovrà essere fissata dalla Commissione d'intesa con il comitato, gli Stati membri partecipanti all'azione procedono ad uno scambio regolare di ogni informazione utile circa l'esecuzione delle ricerche oggetto dell'azione e forniscono alla Commissione tutte le informazioni utili al coordinamento.

Essi si adoperano inoltre per fornire alla Commissione le informazioni relative alle ricerche progettate o eseguite nel settore da organismi indipendenti.

Le informazioni vengono considerate riservate qualora ciò sia richiesto dalla Stato membro che le comunica.

2. La Commissione redige, in base alle informazioni ricevute, relazioni annuali d'attività e le trasmette agli Stati membri.

3. Alla fine del periodo di coordinamento, la Commissione, d'intesa con il comitato, invia agli Stati membri e al Parlamento europeo una relazione succinta sull'esecuzione e sui risultati dell'azione. Sei mesi dopo averla comunicata agli Stati membri la Commissione pubblica tale relazione a meno che non vengano sollevate obiezioni da parte di uno Stato membro. In tal caso la relazione è distribuita, su richiesta, soltanto a quelle istituzioni e imprese le cui attività di ricerca siano tali da giustificare l'accesso ai risultati delle ricerche rientranti nell'azione. La Commissione può prendere disposizioni affinché questa relazione resti riservata e non sia portata a conoscenza di terzi.

Articolo 6

1. Conformemente all'articolo 228 del trattato la Comunità può concludere accordi con altri Stati partecipanti al COST al fine di estendere il coordinamento oggetto della presente decisione alle ricerche effettuate in detti Stati.

2. La Commissione è autorizzata a negoziare gli accordi previsti al paragrafo 1.

Articolo 7

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Per HÆKKERUP

ALLEGATO I

LAVORI DI RICERCA PREVISTI ALL'ARTICOLO 1

Scelta dei temi	Ripartizione del lavoro di ricerca negli Stati membri						
	R. f. di Germania	Belgio	Francia	Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito
1. *Reologia dei liquidi alimentari (viscosità)*							
1.0. nessun prodotto specifico	X	X	X				X
1.1. prodotti lattiero-caseari	X	X	X	X	X	X	
1.2. prodotti zuccherati	X	X	X				
1.3. prodotti cerealicoli	X	X	X		X	X	
1.4. prodotti a base di frutta				X	X	X	
2. *Assorbimento (attività dell'acqua)*							
2.0. nessun prodotto specifico	X		X				
2.2. prodotti zuccherati	X						
2.4. prodotti a base di frutta					X		
2.6. prodotti a base di carne	X	X	X				
3. *Proprietà termiche*							
3.0. nessun prodotto specifico	X	X				X	X
3.4. prodotti a base di frutta					X	X	
3.5. prodotti a base di verdura					X	X	
3.6. prodotti a base di carne	X	X	X		X		
3.7. prodotti a base di pesce							

ALLEGATO II

MANDATO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI CUI ALL'ARTICOLO 4

1. Il comitato :

   1.1. contribuisce alla miglior esecuzione possibile dell'azione esprimendo il suo parere su tutti gli aspetti della medesima ;

   1.2. valuta i risultati e trae le conclusioni circa la loro applicazione ;

   1.3. provvede allo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ;

   1.4. segue i progressi delle ricerche nazionali nel settore in cui si iscrive l'azione, specialmente tenendosi al corrente degli sviluppi scientifici e tecnici che possono avere ripercussioni sulla sua esecuzione ;

   1.5. comunica gli orientamenti al capo progetto ;

   1.6. può costituire, per ciascuna delle tre proprietà fisiche di cui all'allegato I, un sottocomitato incaricato della buona esecuzione del programma.

2. Le relazioni ed i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri partecipanti all'azione. La Commissione trasmette questi pareri al CREST e al comitato permanente di ricerca agricola (CPRA).

3. Il comitato è composto dai responsabili del coordinamento dei contributi nazionali designati dagli Stati membri partecipanti e dal capo progetto. Ogni responsabile può essere assistito da esperti in ragione di due esperti per ogni Stato membro partecipante, per la durata dell'azione. Il mandato di un membro termina prima della scadenza in caso di decesso o di dimissioni o qualora il governo dello Stato membro partecipante che ha nominato tale membro ne chieda la sostituzione. Il successore è nominato per la rimanente durata del mandato.